ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-3255 del 28/06/2022

PRATICA FC21A0043. Concessione semplificata di derivazione temporanea di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Savio in Comune di Mercato Saraceno (FC). RICHIEDENTE: Società Cooperativa Braccianti Riminese. USO: Industriale.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-3422 del 27/06/2022

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante MILENA LUNGHERINI

Struttura adottante

Questo giorno ventotto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione semplificata di derivazione temporanea di acqua pubblica superficiale dalla sponda

sinistra del fiume Savio in Comune di Mercato Saraceno (FC)

RICHIEDENTE: Società Cooperativa Braccianti Riminese USO: Industriale

PRATICA FC21A0043

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano", così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 36;

VISTA la domanda presentata in data 10/12/2021 dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese (C.F. e P.IVA n. 00126420405), con sede legale in Comune di Rimini (RN) – Via Emilia n. 113, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/190411 del 13/12/2021, successivamente completata con documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 10/01/2022, acquisita al PG/2022/1971, tesa al rilascio di una nuova concessione semplificata a carattere di provvisorietà di derivazione di acque superficiali a uso industriale mediante prelievo dalla sponda sinistra del fiume Savio, in Comune di Mercato Saraceno (FC), da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- la derivazione temporanea di acqua pubblica superficiale è finalizzata all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 3 Tiberina, da realizzare in Comune di Mercato Saraceno (FC);
- l'attingimento di acqua superficiale dal fiume Savio è necessario ai fini dello svolgimento di attività idrodemolizione di strutture in c.a.;
- l'acqua prelevata verrà portata in apposita pompa che la spingerà circa 1.300 bar attraverso gli ugelli di una macchina semovente che, procedendo a velocità controllata, demolisce il calcestruzzo;
- per l'attingimento dell'acqua superficiale, che avverrà nel punto ubicato in sponda sinistra del fiume Savio situato in area catastalmente identificata al Foglio 72, fronte mappale n. 251 del NCT del Comune di Mercato Saraceno, per un volume totale di risorsa richiesto pari a circa 3.000 mc, verrà utilizzata una elettropompa mobile idraulica della potenza di kW 2,50, con portata massima di prelievo di 3,00 l/s;
- verranno adottate soluzioni tecniche per il risparmio ed il riciclo dell'acqua derivata, mediante convogliamento delle acque reflue di lavorazione in una vasca di accumulo per essere sottoposte a trattamento di sedimentazione chimico/fisico controllato, preliminare alla successiva reimmissione nell'ambiente;
- il prelievo della risorsa è stato richiesto fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/6122 del 17/01/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 10/01/2022, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il Nulla Osta Idraulico previsto dalla L.R. 13/2015, al fine del il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesimo Servizio;

VALUTATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, da cui risulta che:

- i prelievi insistono nel "Fiume Savio" (cod. 130000000000 4 ER), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato chimico "buono", ecologico "sufficiente" e non a rischio quantitativo;
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dell'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "Attrazione", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione del **rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, come previsto dal medesimo Piano di

Gestione delle Acque ovvero:

DMV Maggio/Settembre: 0,42 mc/s;

• DMV Ottobre/Aprile: 0,56 mc/s;

VISTO il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 13/15, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 966 del 23/03/2022, trasmesso con nota prot. n. 17030 del 29/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/52115 del 29/03/2022, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

EVIDENZIATO che con nota del 09/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/96673 del 10/06/2022, la Società Cooperativa Braccianti Riminese:

- ha comunicato, in particolare, che i lavori in carreggiata Nord (direzione Ravenna) relativi alla pratica FC21A0043 in esame, dovendo rispettare rigorosamente il cronoprogramma sottoscritto in fase di consegna dei lavori con l'ente appaltante (Anas S.p.A.), sono già stati svolti con approvvigionamento di acqua mediante autobotte;
- visto che le medesime lavorazioni verranno ripetute nella carreggiata opposta (direzione Roma), ha richiesto di poter posticipare la data di scadenza della concessione in esame al 30/06/2023;

RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta di proroga della data di scadenza della concessione in esame al 30/06/2023, considerato che tale richiesta non modifica nessun elemento dell'istruttoria tecnico/amministrativa relativa al procedimento in esame;

RILEVATO che in data 10/01/2022 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione in oggetto, pari a € 99,00;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che:

- in data 22/06/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 615,14, dovuto a titolo di deposito cauzionale pari al canone dovuto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 154, comma 1 della L.R. 3/99;
- in data 22/06/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 615,14, corrispondente alla somma dei 6/12 del canone relativo all'anno 2022 (€ 307,57) e dei 6/12 del canone relativo all'anno 2023 (€ 307,57);
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/104260 del 23/06/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di rilasciare la concessione semplificata FC21A0043 alla Società Cooperativa Braccianti Riminese (C.F. e P.IVA n. 00126420405) con sede legale in Comune di Rimini (RN) Via Emilia n. 113, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Savio in Comune di Mercato Saraceno (FC), ad uso industriale:
- 2. **di precisare** che il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa idraulica della potenza di kW 2,50 con portata massima di prelievo di 3,00 l/s e con tubo di pescaggio di diametro pari a 40 mm;
 - nel punto di captazione ubicato su area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Mercato Saraceno (FC) al Foglio 72, fronte mappale n. 251, con coordinate geografiche UTM RER X: 756997,95607 e Y: 873854,92461;
- 3. di fissare la quantità massima di acqua superficiale prelevabile per il periodo di durata del cantiere pari a un volume di 3.000 mc, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
- 4. di stabilire che la concessione sia rilasciata con carattere di provvisorietà fino alla fine dei lavori del cantiere e comunque fino al **30/06/2023**;
- 5. **di fissare** in € **615,14 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154, comma 1 della L.R. 3/99, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
- 6. di stabilire che, sulla base della normativa citata in premessa, l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 è pari a € 307,57 (calcolato nella quota di 6/12) e l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 è pari a € 307,57 (calcolato nella quota di 6/12), dando atto che sono stati complessivamente versati;
- 7. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e alle prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 8. **di recepire** all'art. 5 del suddetto Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 966 del 23/03/2022, che si consegna in copia semplice al concessionario;
- 9. di stabilire che il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da inviare all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it (unitamente ad un documento di identità in corso di validità), entro 30 giorni dalla loro avvenuta conclusione. Unitamente il concessionario dovrà presentare contestuale dichiarazione di avvenuto ripristino dei luoghi al fine dello svincolo del deposito cauzionale;
- 10. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
- 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec info.cbr@legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

- 12. di stabilire che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- 13. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 14. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 15. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est Ing. Milena Lungherini*

^{*}documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione semplificata FC21A0043 di derivazione di acqua pubblica superficiale con carattere di provvisorietà per uso industriale in Comune di Mercato Saraceno (FC), richiesta dalla Società Cooperativa BRACCIANTI RIMINESE (C.F. e P.IVA n. 00126420405)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

- 1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Savio, in Comune di Mercato Saraceno (FC), è finalizzata all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 3 Tiberina in carreggiata Nord (direzione Ravenna), da realizzare nel medesimo Comune.
- 2. L'attingimento di acqua superficiale dal fiume Savio è necessario ai fini dello svolgimento di attività idrodemolizione di strutture in c.a.. L'acqua prelevata verrà portata in apposita pompa che la spingerà circa 1.300 bar attraverso gli ugelli di una macchina semovente che, procedendo a velocità controllata, demolisce il calcestruzzo.
- 3. Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa idraulica della potenza di kW 2,50 con portata massima di prelievo di 3,00 l/s e con tubo di pescaggio di diametro pari a 40 mm;
 - nel punto di captazione ubicato su area distinta nel NCT del Comune di Mercato Saraceno (FC), antistante il terreno catastalmente identificato al Foglio 72, mappale n. 251, con coordinate geografiche UTM RER X: 756997,95607 e Y: 873854,92461.
- 4. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso industriale per lo svolgimento dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 3 Tiberina in carreggiata Nord (direzione Ravenna), in Comune di Mercato Saraceno (FC).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

- 1. Il prelievo è concesso per una portata massima di 3,00 l/s e per un volume complessivo massimo prelevabile per il periodo di durata del cantiere pari a 3.000 mc.
- 2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta con carattere di provvisorietà avrà una durata fino al 30/06/2023.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: 0,42 mc/s;
 - DMV Ottobre/Aprile: 0,56 mc/s.

Il concessionario pertanto qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

- 2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

- 3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
- 4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
- 5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
- 6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
- 7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
- 8. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare la **fine dei lavori** mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da inviare all'indirizzo pec <u>aoofc@cert.arpa.emr.it</u> (unitamente ad un documento di identità in corso di validità), **entro 30 giorni dalla loro avvenuta conclusione**. Unitamente il concessionario dovrà presentare contestuale dichiarazione di avvenuto ripristino dei luoghi al fine dello svincolo del deposito cauzionale.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 966 del 23/03/2022, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 di seguito riportate:

"[...]

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
- sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
- 3. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- 4. è vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'opera di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;
- 5. l'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;
- 6. è vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questa ARSTePC con atto specifico;
- 7. è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni di idrodemolizione:
- 8. la derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;
- 9. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
- 10. nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;
- 11. i cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;
- 12. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a <a href="mailto:stpc://st
- 13. lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;
- 14. l'interessato dovrà comunicare per iscritto a questa ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.

- 15. al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;
- 16. al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;
- 17. il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC-Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.
- 18. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.
- 19. sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
- 20. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
- 21. gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE).

CONDIZIONI GENERALI

- 22. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione del Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- 23. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli'-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
- 24. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- 25. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-ebollettini, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
- 26. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

- 27. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)-Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.
- 28. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
- 29. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...].

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, comma 1 della L.R. 3/99 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
- 2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 30/06/2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
- 2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;

- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 30/06/2023.

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la "rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico".

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
- 2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.